

GRADO	Minimo a 20 anni di servizio effettivo	Aumento per ogni anno di servizio	Massimo a 32 anni di servizio
Nocchieri di 1ª e 2ª classe e altri militari pareggiati a tal grado	1,080	36	1,512
Secondo nocchiere e altri militari pareggiati a tale grado	760	30	1,120
Sotto nocchiere e altri militari pareggiati a tale grado	600	20	840
Marinaio scelto, marinai e comuni di 1ª e 2ª classe di altre categorie	510	10	630
Mozzi e comuni di 3ª classe di altre categorie	425	9	533

(È approvato).

Art. 9.

« Al 2º capoverso dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1907, n. 135, è sostituito il seguente :

« I nocchieri di 2ª classe e gli altri militari del Corpo reali equipaggi ad essi pareggiati cheentino complessivamente dodici anni di effettivo servizio nei gradi di sottufficiale, dei quali almeno due in quello di capo di 2ª classe, e che siano collocati a riposo per ragioni di età e per anzianità di servizio, in base all'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione, da computarsi al disopra del massimo fissato dalla tabella precedente ».

Dopo questo capoverso sono aggiunti i seguenti :

« I sottonocchieri e militari del Corpo reali equipaggi di grado corrispondente cheentino 6 anni di effettivo servizio nel grado, avranno diritto all'aumento del quinto della pensione.

« I sottufficiali del Corpo reale equipaggi cheentino complessivamente sei anni di effettivo servizio nei gradi di sottufficiale avranno diritto all'aumento del quinto della pensione, ed avranno invece diritto all'aumento dei due quinti della pensione

« stessa i nocchieri di 1ª classe e gli altri militari pareggiati a tale grado cheentino venti o più anni di servizio effettivo, e, complessivamente, almeno dodici anni di effettivo servizio nei gradi di sottufficiale.

« Questi aumenti saranno computati al disopra del massimo fissato dalla tabella di cui all'articolo 8 ».

L'onorevole Di Saluzzo propone nel secondo comma, a 12 di sostituire 6.

Ha facoltà di parlare.

(Non è presente).

LEONARDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI, *relatore*. La Commissione fa sua la proposta dell'onorevole Di Saluzzo. Credo che l'onorevole ministro della marina non avrà difficoltà di accettarla.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Non ho difficoltà di accettare la modificazione, perchè non porta alcun aggravio al bilancio.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 9 con la modificazione dell'onorevole Di Saluzzo, accettata dall'onorevole ministro della marina e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 10.

« La pensione di riforma del sottufficiale del Corpo reali equipaggi è ragguagliata a quella minima fissata nella tabella di cui all'articolo 8 della presente legge, eccettuati i casi di favore, salvo il disposto dell'articolo 98 del testo unico sulle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ».

(È approvato).

Art. 11.

« È in facoltà del ministro, sentito il parere della Commissione di avanzamento, di collocare a riposo i capi di 1ª classe che abbiano raggiunto gli anni di servizio utili per conseguire il massimo della pensione stabilito dagli articoli 8 e 9 della presente legge, ancorchè non abbiano raggiunto i 52 anni di età prescritti dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345.

« I posti che si renderanno vacanti nell'organico dei capi di 1ª classe in conseguenza dell'applicazione di tale disposizione, non saranno colmati, ma andranno in diminuzione dell'organico stesso ».

(È approvato).